



REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

**ELABORATO
OSS**

TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI

**Proposta di controdeduzioni alle
osservazioni**

COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

Sindaco

dott. Dario Luigi Tardivo

Assessore Lavori Pubblici

geom. Marco Bisarello

Responsabile Urbanistica-Edilizia Privata

arch. Luca Ghion

PROGETTAZIONE

"MRM PLUS"

dott. pian. Michele Miotello
con dott.ssa Francesca Faccioli

APPROVAZIONE
D.C.C. N. 21 DEL 28.06.2023

GIUGNO 2023

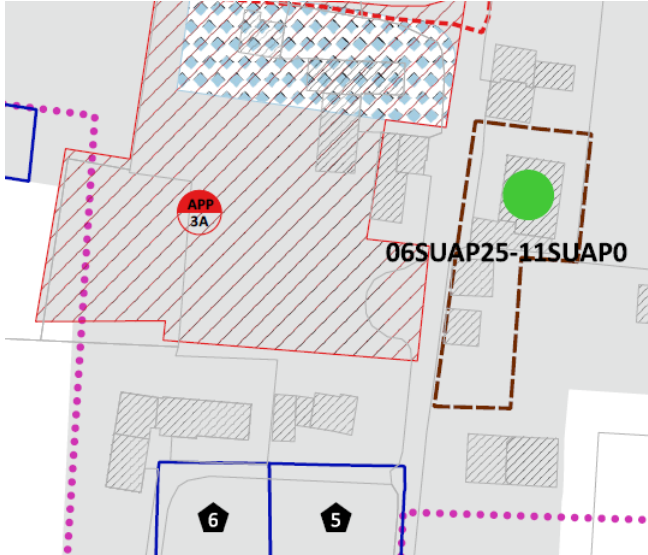


TERZO PIANO DEGLI INTERVENTI - ADOZIONE D.C.C. N. 32 DEL 28.09.2022

n.	Osservante	N. protocollo e data	Descrizione sintetica	Valutazione/parere tecnico	Sintesi/estratto elaborati modificati	Presenze	Votazioni																								
1	Lucatello Filippo	9344 del 21.10.2022	Richiesta di stralcio della previsione di “Progetto Unitario” contenuta nella scheda “Edificio di valore storico testimoniale” (allegato “B” alle N.T.O.) n. 25 a seguito della modifica introdotta nel P.I. adottato e tenuto conto del fatto che si tratta di due unità immobiliari con proprietà distinte. <u>Estratto allegato “B” alle N.T.O. “Schede progetto aree ed edifici di valore storico e testimoniale” –scheda n. 25</u> COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO PROV. PADOVA CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE Schede Progetto Aree ed edifici di valore Storico-Testimoniale AILB-N.T.O. RIFERIMENTO TAV. 1.1.1 sc. 1/5000 SCHEDA N°. 25 UBICAZIONE: Via Brenta ESTREMI CATASTALI: Fg.8 m.n.168 e porzione m.n.30. <table><tr><th>Unità Edilizia N°</th><th>Grado Protezione Art.48 N.T.O.</th><th>Destinazione d'uso esistente</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>Residenza</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Documentazione Fotografica Estratto Catastale Sc. 1/2.000	Unità Edilizia N°	Grado Protezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente	1	4	Residenza							ACCOLTA Si stralcia la previsione di “Progetto Unitario” in quanto già previsto nell’istruttoria tecnica della manifestazione di interesse presentata in sede di redazione del Terzo P.I. (prot. n. 9087 del 15.10.2021) ed erroneamente non inserita nell’elaborato corrispondente (allegato “B” alle N.T.O.).	<u>Estratto allegato “B” alle N.T.O. “Schede progetto aree ed edifici di valore storico e testimoniale” –scheda n. 25</u> COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO PROV. PADOVA CONSISTENZA PATRIMONIO IMMOBILIARE Schede Progetto Aree ed edifici di valore Storico-Testimoniale AILB-N.T.O. RIFERIMENTO TAV. 1.1.1 sc. 1/5000 SCHEDA N°. 25 UBICAZIONE: Via Brenta ESTREMI CATASTALI: Fg.8 m.n.168 e porzione m.n.30. <table><tr><th>Unità Edilizia N°</th><th>Grado Protezione Art.48 N.T.O.</th><th>Destinazione d'uso esistente</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>Residenza</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Documentazione Fotografica Estratto Catastale Sc. 1/2.000	Unità Edilizia N°	Grado Protezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente	1	4	Residenza							Presenti n.	Favorevoli n.
Unità Edilizia N°	Grado Protezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente																													
1	4	Residenza																													
Unità Edilizia N°	Grado Protezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente																													
1	4	Residenza																													
						Assenti n.	Contrari n.																								
							Astenuti n.																								

2	Pettenuzzo Rico e Renzo	9867 del 08.11.2022	Richiesta di modifica/correzione dell’indicazione grafica del fabbricato individuato come “Annesso non funzionale” nella scheda progetto n. “42” – allegato “D” alle N.T.O. (rilevata discrepanza tra estratto foto area ed estratto di mappa catastale). <u>Estratto allegato “E” alle N.T.O. “Schede progetto costruzioni non più funzionali alla conduzione del fondo” – scheda n. “01 PI2022”.</u> CNF n. 01_PI2022 – (Rif. istanza: prot. n. 8483 del 27.09.2021) Scheda progetto n. 42 <u>1-Ubicazione fabbricato</u> <table><tr><th>Indirizzo</th><th>Id. catastale (N.C.T.)</th><th>Id. urbanistico</th><th>Presenza vincoli</th><th>Proprietario</th></tr><tr><td>Via Busiagio – Campo S. Martino</td><td>Foglio 6, mappale 370, sub 4</td><td>Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva</td><td>Viabilità – Fascia di rispetto (parziale)</td><td>Pettenuzzo Rico</td></tr></table>  	Indirizzo	Id. catastale (N.C.T.)	Id. urbanistico	Presenza vincoli	Proprietario	Via Busiagio – Campo S. Martino	Foglio 6, mappale 370, sub 4	Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva	Viabilità – Fascia di rispetto (parziale)	Pettenuzzo Rico	ACCOLTA. Trattasi di correzione di errore grafico.	<u>Estratto allegato “E” alle N.T.O. “Schede progetto costruzioni non più funzionali alla conduzione del fondo” – scheda n. “01 PI2022” (e scheda “02 PI2022”).</u> CNF n. 01_PI2022 – (Rif. istanza: prot. n. 8483 del 27.09.2021) Scheda progetto n. 42 <u>1-Ubicazione fabbricato</u> <table><tr><th>Indirizzo</th><th>Id. catastale (N.C.T.)</th><th>Id. urbanistico</th><th>Presenza vincoli</th><th>Proprietario</th></tr><tr><td>Via Busiagio – Campo S. Martino</td><td>Foglio 6, mappale 370, sub 4</td><td>Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva</td><td>Viabilità – Fascia di rispetto (parziale)</td><td>Pettenuzzo Rico</td></tr></table>  	Indirizzo	Id. catastale (N.C.T.)	Id. urbanistico	Presenza vincoli	Proprietario	Via Busiagio – Campo S. Martino	Foglio 6, mappale 370, sub 4	Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva	Viabilità – Fascia di rispetto (parziale)	Pettenuzzo Rico	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n.
Indirizzo	Id. catastale (N.C.T.)	Id. urbanistico	Presenza vincoli	Proprietario																							
Via Busiagio – Campo S. Martino	Foglio 6, mappale 370, sub 4	Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva	Viabilità – Fascia di rispetto (parziale)	Pettenuzzo Rico																							
Indirizzo	Id. catastale (N.C.T.)	Id. urbanistico	Presenza vincoli	Proprietario																							
Via Busiagio – Campo S. Martino	Foglio 6, mappale 370, sub 4	Territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva	Viabilità – Fascia di rispetto (parziale)	Pettenuzzo Rico																							
3	Canton Graziano	9868 del 08.11.2022	A seguito dell’istruttoria tecnica dell’istanza presentata dall’osservante in sede di redazione del Terzo P.I. (prot. n. 8430 del 24.09.2021) si chiede nuovamente l’individuazione del fabbricato di proprietà come “Annesso non funzionale alla conduzione del fondo” in quanto la disciplina urbanistica dell’art. 49.1, così come modificato dal Terzo P.I., permette il recupero dell’edificio in oggetto con cambio di destinazione d’uso nei limiti dell’indice di edificabilità pari a 1,35 mc/mq non riuscendo però a recuperare l’intera volumetria esistente.	ACCOLTA PARZIALMENTE. Si conferma l’istruttoria tecnica della manifestazione di interesse presentata in sede di Terzo P.I. Il recupero ad uso residenziale della volumetria eccedente l’indice previsto all’art. 49.1 delle N.T.O. potrà essere soggetta ad accordo	Invariati.	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n.																				



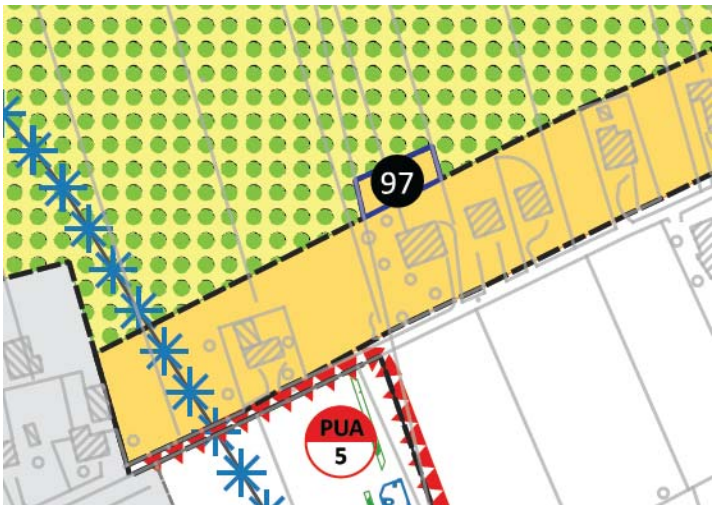
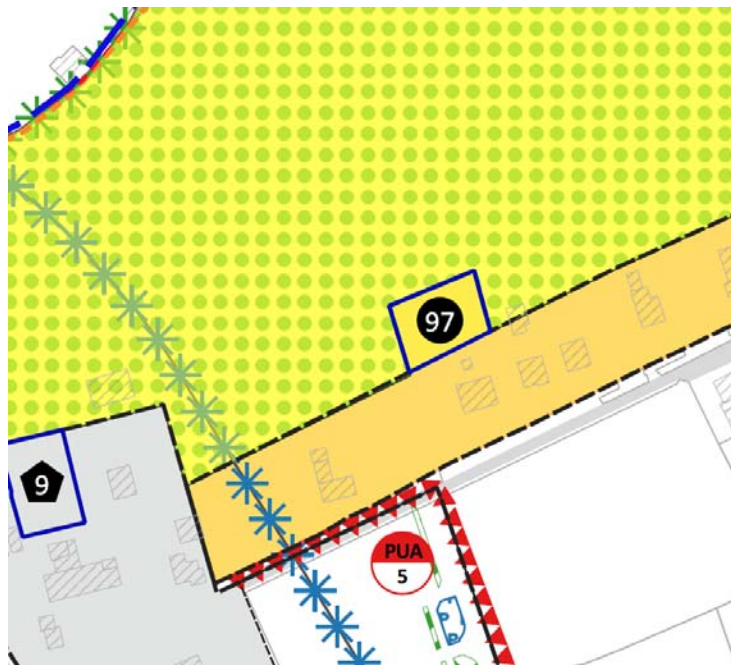
				pubblico privato ai sensi dell'art. 6, L.R. 11/2004. In subordine si ammette l'ampliamento dell'edificio oggetto di osservazione tramite l'atterraggio di credito edilizio/credito edilizio da rinaturalizzazione in coerenza con quanto stabilito dalle N.T.O. del P.I.			
4	Bernardello Vittorio Cesare, Bernardello Luca e Bernardello Antonio Manliko	9903 del 09.11.2022	A seguito dell'istruttoria tecnica dell'istanza presentata dagli osservanti in sede di redazione del Terzo P.I. (prot. n. 9121 del 16.10.2021 e successiva integrazione prot. n. 1684 del 24.02.2022) gli osservanti evidenziano che l'attività esistente non è di tipo "da bloccare" bensì "da confermare", avendo anche goduto di un precedente ampliamento ai sensi della L.R. 55/2012 con pratica autorizzativa ancora in corso. Chiedono al contempo l'assegnazione di una ulteriore superficie di ampliamento di circa 200 mq (l'ampliamento richiesto andrebbe ad interessare i mappali 483 e 485 del foglio 7), al fine di realizzare un ricovero per le autovetture per la loro revisione. <u>Estratto elaborato grafico 2.3.6 "Zona Significativa: Busiago"</u>	ACCOLTA PARZIALMENTE. Si modifica la previsione di P.I. relativamente alla classificazione dell'attività in zona impropria in "da confermare". L'eventuale ampliamento – una volta completata la pratica SUAP in corso al momento della presentazione della presente osservazione - è da rinviare ad una specifica variante ai sensi della L.R. 55/2012.	<u>Estratto elaborato grafico 2.3.6 "Zona Significativa: Busiago"</u> 	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuiti n.
5	Bertocco Antonio	10252 del 18.11.2022	L'osservante richiede quanto segue. 1. Nella scheda n. 2 dell'Allegato "D" viene indicato nelle "note" le tipologie degli interventi effettuabili sul fabbricato ad ovest della proprietà inserito nella scheda, il	ACCOLTA PARZIALMENTE. 1) Trattasi di refuso: si inserisce nella scheda allegato "D" il numero	<u>Estratto allegato "D" alle N.T.O. : schede progetto delle attività produttive in zona impropria – Scheda n. 2</u>	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n.



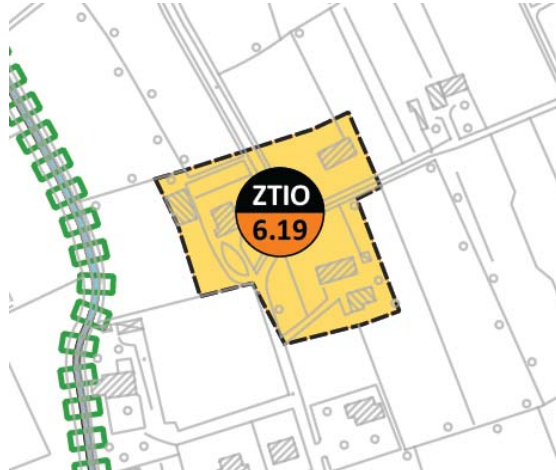
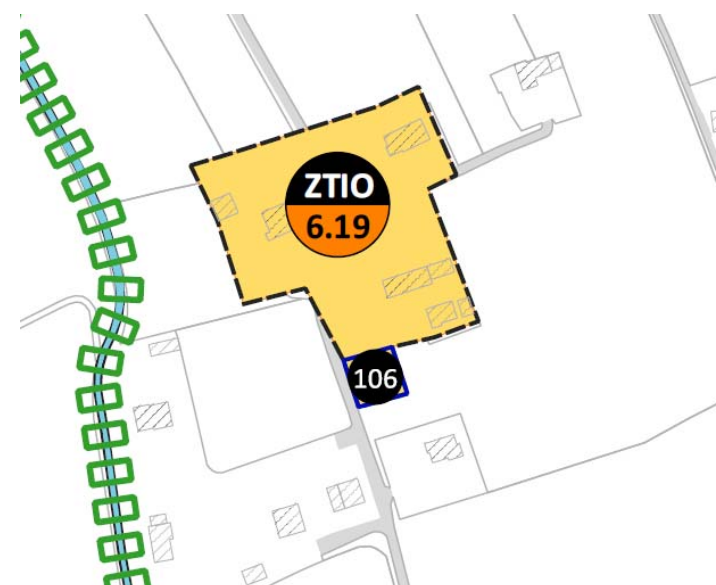
		mappale su cui insiste è il 381 e non il 480 come erroneamente indicato. 2. Secondo quanto disposto dall’art. 51 delle N.T.O. del Terzo P.I. viene preclusa la possibilità di affittare solo uno dei due fabbricati, ma entrambi gli edifici e l'intera area alla stessa ditta, la cui attività che si inserirà dovrà avere tutti i requisiti indicati all'articolo precedentemente citato della N.T.O. Il capannone insistente sul mappale 381 ad ovest della proprietà rimarrebbe, per il momento, in carico all’osservante in quanto sono depositati materiali relativi all'attività cessata. L’osservante chiede la possibilità di affittare i capannoni disgiuntamente con una propria area di pertinenza. <u>Estratto allegato “D” alle N.T.O. : schede progetto delle attività produttive in zona impropria – Scheda n. 2</u> ALLEGATO “ D “ PROVINCIA DI PADOVA COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO DATI ATTIVITA' ATTUALE DENOMINAZIONE DITTA: Valsugana Trasporti di Bertocco A. Ubicazione: via Basse, 42/a PROPRIETA' IMMOBILI: Bertocco Antonio ATTIVITA' SPECIFICA: Autotrasporti Numero addetti: 15 ANNO INIZIO ATTIVITA': 1980 SITUAZIONE GENERALE LOCALI: Malsana ☐ Precaria ☐ Sufficiente ☐ Buona ☒ TITOLI AUTORIZZATIVI ESISTENTI: 87/01246- 96/00058- 06SUAP22- 88/1246-88/1437- 93/02416- 89/1374. DATI ATTIVITA' ORIGINARIA DENOMINAZIONE DITTA: Autotrasporti Valsugana ATTIVITA' SPECIFICA: Autotrasporti ANNO INIZIO ATTIVITA': 1980 NUMERAZIONE ATTIVITA' ex P.R.G.: 2 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) Z.T.O.: residenziale di formazione meno recente Tipo Zona: urbanizzazione consolidata e zona agricola Vincoli: paesaggistico INTERVENTI AMMESSI ex art. 51 N.T.O. Attività produttiva da confermare (art.51/1) ☐ " " da bloccare (art.51/2) ☐ " " da trasferire (art.51/3) ☐ " " dismessa (art.51/4) ☐ " " in area di riqualificazione e riconv. ☒ PREVISIONI specifiche P.I.: Ar  NOTE: AGIBILITA' ANNO 1990 SULLA P.E. N.88/01437. Per il fabbricato individuato catastalmente al foglio 14, mapp. 480, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art., co.1, lett. a) e lett. b) del D.P.R. 380/2001.	corretto della particella catastale. 2) Si conferma quanto già previsto nell’istruttoria tecnica della manifestazione di interesse in sede di redazione del Terzo P.I. e successivamente adottato; si rinvia a quanto disciplinato dalle N.T.O. vigenti. Si rinvia in subordine ad una variante ai sensi della L.R. 55/2012.	ALLEGATO “ D “ PROVINCIA DI PADOVA COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO DATI ATTIVITA' ATTUALE DENOMINAZIONE DITTA: Valsugana Trasporti di Bertocco A. Ubicazione: via Basse, 42/a PROPRIETA' IMMOBILI: Bertocco Antonio ATTIVITA' SPECIFICA: Autotrasporti Numero addetti: 15 ANNO INIZIO ATTIVITA': 1980 SITUAZIONE GENERALE LOCALI: Malsana ☐ Precaria ☐ Sufficiente ☐ Buona ☒ TITOLI AUTORIZZATIVI ESISTENTI: 87/01246- 96/00058- 06SUAP22- 88/1246-88/1437- 93/02416- 89/1374. DATI ATTIVITA' ORIGINARIA DENOMINAZIONE DITTA: Autotrasporti Valsugana ATTIVITA' SPECIFICA: Autotrasporti ANNO INIZIO ATTIVITA': 1980 NUMERAZIONE ATTIVITA' ex P.R.G.: 2 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) Z.T.O.: residenziale di formazione meno recente Tipo Zona: urbanizzazione consolidata e zona agricola Vincoli: paesaggistico INTERVENTI AMMESSI ex art. 51 N.T.O. Attività produttiva da confermare (art.51/1) ☐ " " da bloccare (art.51/2) ☐ " " da trasferire (art.51/3) ☐ " " dismessa (art.51/4) ☐ " " in area di riqualificazione e riconv. ☒ PREVISIONI specifiche P.I.: Aree di riqualificazione e riconversione (art.53.1).  NOTE: AGIBILITA' ANNO 1990 SULLA P.E. N.88/01437. Per il fabbricato individuato catastalmente al foglio 14, mapp. 381 sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'art., co.1, lett. a) e lett. b) del D.P.R. 380/2001.	Contrari n. Astenuti n.
--	--	---	---	---	---------------------------------------



6	Ponzin Maurizio (tecnico incaricato da Bernardi Silvia)	10372 del 24.11.2022.	Ad integrazione dell’istruttoria tecnica dell’istanza presentata dalla signora Bernardi Silvia in sede di redazione del Terzo P.I. (prot. n. 6454 del 22.07.2021) si chiede la cancellazione del grado di tutela del fabbricato ad uso residenziale e di quello ad uso rurale con apposita relazione filologica (scheda n. 87). <u>Estratto allegato “B” alle N.T.O. “Schede progetto aree ed edifici di valore storico e testimoniale” –scheda n. 87</u> RIFERIMENTO TAV. 1.1.1 sc. 1/5000 SCHEDA N°. 87 UBICAZIONE: Via Finco ESTREMI CATASTALI: Fg.13 m.n. 3-174-743-804-815-816. <table><tr><th>Unità Edilizia N°</th><th>Grado Proezione Art.48 N.T.O.</th><th>Destinazione d'uso esistente</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>Residenza</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Annesso residenziale</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>Annesso Agricolo</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>Residenza</td></tr><tr><td>5</td><td>/</td><td>Nuovo sedime max.edificabile</td></tr></table> Documentazione Fotografica Estratto Catastale Sc. 1/2.000	Unità Edilizia N°	Grado Proezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente	1	4	Residenza	2	4	Annesso residenziale	3	4	Annesso Agricolo	4	4	Residenza	5	/	Nuovo sedime max.edificabile	ACCOLTA Si ammette lo stralcio del grado di protezione per il fabbricato ad uso abitazione e per quello ad uso annesso rustico a seguito della presentazione, da parte degli osservanti, della relazione filologica.	<u>Estratto allegato “B” alle N.T.O. “Schede progetto aree ed edifici di valore storico e testimoniale” –scheda n. 87</u> RIFERIMENTO TAV. 1.1.1 sc. 1/5000 SCHEDA N°. 87 UBICAZIONE: Via Finco ESTREMI CATASTALI: Fg.13 m.n. 3-174-743-804-815-816. <table><tr><th>Unità Edilizia N°</th><th>Grado Protezione Art.48 N.T.O.</th><th>Destinazione d'uso esistente</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>Residenza</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td><td>Annesso residenziale</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>Annesso Agricolo</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td><td>Residenza</td></tr><tr><td>5</td><td>/</td><td>Nuovo sedime max.edificabile</td></tr></table> Documentazione Fotografica Estratto Catastale Sc. 1/2.000	Unità Edilizia N°	Grado Protezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente	1	4	Residenza	2	4	Annesso residenziale	3	4	Annesso Agricolo	4	4	Residenza	5	/	Nuovo sedime max.edificabile	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n.
Unità Edilizia N°	Grado Proezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente																																									
1	4	Residenza																																									
2	4	Annesso residenziale																																									
3	4	Annesso Agricolo																																									
4	4	Residenza																																									
5	/	Nuovo sedime max.edificabile																																									
Unità Edilizia N°	Grado Protezione Art.48 N.T.O.	Destinazione d'uso esistente																																									
1	4	Residenza																																									
2	4	Annesso residenziale																																									
3	4	Annesso Agricolo																																									
4	4	Residenza																																									
5	/	Nuovo sedime max.edificabile																																									

7	Canton Mattia Battista e Mirco Mattia Battista	10576 del 30.11.2022	Gli osservanti chiedono di rimodulare il perimetro dell'area di edificazione diffusa individuata dalla scheda progetto n. "97" al fine di armonizzare i confini catastali dell'area di proprietà con quelli contermini (1), di limitare la possibilità edificatoria ad una sola unità abitativa (2) e di predisporre un'area a manovra e parcheggio tra la proprietà fronte strada e l'area di progetto (3). Inoltre chiedono delucidazione in merito al punto 4.4 "Parcheggi" dell'art. 54.1 ovvero se la scheda progetto n. 97 sia assoggettata o meno all'obbligo di realizzare un'area a parcheggio ad uso pubblico (4). <u>Estratto tav. 1.1.1 "Intero territorio comunale: uso del suolo"</u> 	PARZIALMENTE ACCOLTA 1) Si ammette una modesta variazione del perimetro della Z.T.I.O. "Residenziale diffusa" secondo i confini catastali dell'ambito di proprietà in quanto trattasi di allineamento cartografico allo stato di fatto e di diritto dei luoghi. 2) Si modificano le prescrizioni della scheda progetto consentendo una sola unità abitativa. 3) Si modificano le prescrizioni della scheda progetto al fine di consentire la realizzazione di un'area a manovra e parcheggio posta tra l'area di proprietà oggetto di istanza e la strada. 4) Si rinvia a quanto disposto dalle N.T.O..	<u>Estratto tav. 1.1.1 "Intero territorio comunale: uso del suolo"</u>  <u>Estratto elaborato "05A – Tabella normativa"</u> <u>NOTE (scheda n. 97)</u> • È ammessa la realizzazione di una sola unità abitativa • È ammessa la possibilità di realizzare un'area a manovra e parcheggio tra la proprietà fronte strada (non oggetto di intervento) e l'area fronte strada al fine di agevolare l'accesso alla proprietà	Presenti n.	Favorevoli n.
8	AFINOX Srl (Facco Amelio rappresentate legale)	10715 del 06.12.2022	Si chiede l'eliminazione della prevista zona residenziale di espansione e la conferma della destinazione d'uso produttiva del capannone e dell'area di pertinenza, con modifica della scheda allegato "D" n. 101 e della previsione di "Opera incongrua" al fine di effettuare – anche con più stralci funzionali – tutti gli interventi edilizi di riqualificazione, ristrutturazione e ammodernamento del fabbricato produttivo, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, la sopraelevazione e la dotazione di impianti tecnologici alimentati da energie rinnovabili ed ecosostenibili. Si evidenzia che nell'area scoperta potranno essere ricavati tutti gli standards a verde e parcheggi privati e sarà previsto un ulteriore collegamento alla viabilità, tramite esecuzione di un nuovo accesso carraio dalla strada comunale "via Volta" in aggiunta a quello da "via L. Da Vinci".	NON ACCOLTA Si conferma quanto già previsto nell'istruttoria tecnica della manifestazione di interesse in sede di redazione del Terzo P.I. e successivamente adottato; si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 64 delle Norme Tecniche del P.A.T.I. "Alta Padovana" e dall'art. 53 delle N.T.O. vigenti. In subordine si rinvia ad un eventuale accordo pubblico privato, ai sensi art. 6 L.R. 11/2004.	Invariati	Presenti n.	Favorevoli n.
						Assenti n.	Contrari n.
							Astenuti n.



9	AFINOX Srl (Facco Amelio rappresentate legale)	10730 del 06.12.2022	Richiesta di conferma dell'unità produttiva della ditta Afinox srl, come attualmente in essere, la quale andrà ad integrarsi ed espandersi nell'area e nel capannone a sud di recente acquisizione, tramite ristrutturazione radicale.	NON PERTINENTE in quanto non è stata apportata alcuna modifica all'area oggetto di osservazione in sede di redazione del Terzo P.I. e successivamente adottato. Si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 53 delle Norme Tecniche del P.A.T.I. "Alta Padovana".	Invariati	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n.																																										
10	Zaramella Giancarlo	10740 del 06.12.2022	Si chiede la revisione dell'istruttoria tecnica dell'istanza presentata in sede di redazione del Terzo P.I., prot. n. 6709 del 29.07.2021, al fine di ampliare fino al 5% la Z.T.I.O. "Residenziale diffusa" a ricomprendere il terreno di proprietà del richiedente. A supporto di quanto richiesto, l'osservante presenta anche un rilievo dei luoghi: l'area in ampliamento ha una superficie di 640 mq che è inferiore all'ampliamento ammesso di massimo 5% (12.309 mq). <u>Estratto tav. 1.1.1 "Intero territorio comunale: uso del suolo"</u> 	ACCOLTA PARZIALMENTE Secondo i dati reali forniti dall'osservante, si ammette l'ampliamento della Z.T.O. "6.19" di 610 mq a ricomprendere il terreno di proprietà adeguando il P.I. allo stato di fatto e di diritto dei luoghi, previa verifica con rilievo celerimetrico. Si individua inoltre la nuova scheda progetto "105" con lotto a volumetria predefinita di 800 mc (una unità abitativa ammessa).	<u>Estratto tav. 1.1.1 "Intero territorio comunale: uso del suolo"</u>  <u>Estratto elaborato "05A – Tabella normativa" (per nuova scheda progetto n. 106)</u> <table><tr><th>RI.</th><th>ATO</th><th>Z.T.I.O.</th><th>ST</th><th>H. max dei fronti m</th><th>Volume totale ammissibile di progetto m³</th><th>SC %</th><th>Tipologia edilizia</th><th>Nuovi Ab. n°</th><th>Consumo suolo DGR 668/18 m²</th><th>Standards m²</th><th>Perequazione</th><th>NOTE</th><th>Datazione previsione</th></tr><tr><th>n°</th><th>n°</th><th></th><th>m²</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>P</th><th>S</th><th>X</th><th></th></tr><tr><td>106</td><td>27</td><td>6.19</td><td>600</td><td>v. art.54.1</td><td>800</td><td>50</td><td>U</td><td>5</td><td>630</td><td></td><td></td><td>X (relativamente alla variazione della destinazione urbanistica da "territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva" a Z.T.I.O. "Residenziale diffusa")</td><td>Opere di mitigazione (art. 2, co.1, lett. i) L.R. 14/2017) e di compensazione ecologica (art. 2, co.1, lett. l) L.R. 14/2017)</td></tr></table>	RI.	ATO	Z.T.I.O.	ST	H. max dei fronti m	Volume totale ammissibile di progetto m³	SC %	Tipologia edilizia	Nuovi Ab. n°	Consumo suolo DGR 668/18 m²	Standards m²	Perequazione	NOTE	Datazione previsione	n°	n°		m²							P	S	X		106	27	6.19	600	v. art.54.1	800	50	U	5	630			X (relativamente alla variazione della destinazione urbanistica da "territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva" a Z.T.I.O. "Residenziale diffusa")	Opere di mitigazione (art. 2, co.1, lett. i) L.R. 14/2017) e di compensazione ecologica (art. 2, co.1, lett. l) L.R. 14/2017)	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n.
RI.	ATO	Z.T.I.O.	ST	H. max dei fronti m	Volume totale ammissibile di progetto m³	SC %	Tipologia edilizia	Nuovi Ab. n°	Consumo suolo DGR 668/18 m²	Standards m²	Perequazione	NOTE	Datazione previsione																																				
n°	n°		m²							P	S	X																																					
106	27	6.19	600	v. art.54.1	800	50	U	5	630			X (relativamente alla variazione della destinazione urbanistica da "territorio agricolo a prevalente destinazione produttiva" a Z.T.I.O. "Residenziale diffusa")	Opere di mitigazione (art. 2, co.1, lett. i) L.R. 14/2017) e di compensazione ecologica (art. 2, co.1, lett. l) L.R. 14/2017)																																				
11	Salvato Bruna (in qualità di socia amministratrice della ditta "Immobiliare Finco Renato	10885 del 13.12.2022	Richiesta di modifica della scheda progetto n. "48" (Z.T.I.O. 2.4) al fine di poter aumentare la volumetria predefinita a 3.000 mc per la realizzazione di n. 3 fabbricati bifamiliari tramite PUA o Permesso di Costruire Convenzionato.	ACCOLTA PARZIALMENTE Si ammette la possibilità di realizzare massimo n. 4 (quattro) unità abitative senza aumentare la volumetria rispetto a quella prevista e dunque il carico	<u>Estratto elaborato "05A – Tabella normativa"</u> <u>NOTE (scheda n. 48)</u> <i>Attuabile tramite P.U.A. o Permesso di Costruire Convenzionato (art. 28bis D.P.R. 380/2001).</i> <i>Si ammette la realizzazione di massimo n. 4 unità abitative</i>	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n.																																										



	snc")			urbanistico.			Astenuti n.
12	Tonellato Franco Carmelo	3397 del 17.01.2023 (FT)	Osservazioni puntuali all'elaborato "05 N.T.O.". 1) Art. 6 "Crediti edilizi" Punto 10 – consente il trasferimento delle volumetrie da aree improprie e quelle proprie incentivando con una % in più rispetto agli indici ammessi nella Z.T.O. di atterraggio. Dipende dall'entità della volumetria o sup. da trasferire e dall'indice della zona di atterraggio il quale se è basso può rendere inefficace la maggiorazione. Nel caso di una grossa volumetria da trasferire è possibile l'acquisto da più operatori per interventi separati? Visti i costi delle demolizioni ed il ripristino dei luoghi che bisognerà attuale, l'incremento proposto non mi sembra molto incentivante. 2) Art. 22 "Viabilità Fasce di rispetto stradale" Punto 8 Ampliamento consentito solo sul lato opposto alla strada – Sembra escluso l'ampliamento in allineamento senza sopravanzare sul fronte. Vista la casistica limitate dell'ampliamento non sempre è possibile/logico/opportuno ecc. intervenire sul lato opposto alla strada. 3) Capo 8 Uso del Suolo Punto 2.2.2 Parametri urbanistici ecc. Edific. Consolidata/diffusa Il volume entro terra = percentuale di quello fuori terra: presumo che per volume fuori terra di riferimento si intenda quello max teorico costruibile; cioè se fuori terra posso fare 600 mc quello entro terra è 200 indipendentemente se fuori terra realizzo una volumetria inferiore? non so se sia il caso di chiarire per evitare fraintendimenti. 4) Capo 8 Uso del Suolo Punto 2.2.2 Parametri urbanistici ecc. Edific. Consolidata/diffusa Volumetrie Punto F Si ammette la compensazione tra volumetrie entro terra e quelle fuori terra a patto che lo si utilizzi per portici- garage e "sottotetti non agibili". Siccome nel R.E i sottotetti non agibili non sono conteggiati nella volumetria (vedi Punto 26 delle definizioni – " Altezza lorda = Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.") sembra una contraddizione.	ACCOLTA PARZIALMENTE 1) I criteri per la quantificazione e gestione dei crediti edilizi/crediti edilizi da rinaturalizzazione sono stati definiti sulla base della D.G.R.V. 263/2020. Si evidenzia che il credito edilizio/da rinaturalizzazione – una volta iscritto nel RECRED - può essere liberamente commerciato in tutto in parte anche a più soggetti. 2) Si mantiene la normativa così come da N.T.O. adottate, in quanto è stata definita ai sensi della L.R. 30/2016, art. 63, co. 5 che introduce il nuovo comma 4ter dell'art. 41 della L.R. 11/2004. 3) Trattasi di richiesta di chiarimento di un articolo delle N.T.O. e non di una osservazione: l'adeguamento delle N.T.O. al nuovo regolamento edilizio regionale ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. 669/2018 è stato operato con	Si rinvia ad elaborati Terzo P.I. adottato	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n.



		5) Art. 49.1 e 49. 2 – Z.T.I.O. di urbanizzazione consolidata 8. Interventi ammessi Punto a Con le ultime Varianti al P.I, nelle zone Residenziali, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo R.E che ha cambiato il sistema di conteggio delle volumetrie (VxP + interrati), si è proceduto all'aumento degli Ind. Fondiari (circa + 30%) per compensare la notevole disparità con il sistema precedente (volume netto interno + 60mc x il garage + 20% vol a portici escludendo dal conteggio i piani interrati). Oltre a questo è stato inserito la possibilità realizzare entro terra il 30% della volumetria fuori terra nonché poterla portare fuori terra a determinate condizioni ecc. Questo sempre per compensare (almeno in gran parte) la predetta disparità. Invece l'una tantum dei 150 mc non è stata fatta oggetto di aumento similmente agli indici fondiari citati. Idem per le Aree ad edificabilità diffusa Art. 54.1– Aree di edificazione diffusa 6) Art. 49.1 e 49. 2 – Z.T.I.O. di urbanizzazione consolidata 4.4. Parcheggi Nei lotti liberi la prescrizione di realizzare un parcheggio di mq 30 – Bene l'eliminazione del vincolo trascritto, ma la destinazione pubblica di una piccola area a parcheggio, che viene realizzata sul fronte strada del lotto interessato e quindi di fatto a servizio dello stesso, potrebbe essere fonte di contenzioni con terze persone (vicini- ecc.) che potrebbero parcheggiare essendo dichiarato di uso pubblico. Pur conservando la prescrizione della realizzazione di tale parcheggio, è opportuno questa destinazione ad uso pubblico? 7) Art. 51 – Attività produttive in zona impropria Disposizioni generali 8.5. Per le attività in essere sono ammesse esclusivamente limitate e circoscritte modificazioni delle destinazioni d'uso esistenti al 1° ottobre 1983 (o, comunque, convenzionate), alle seguenti condizioni: interessi tutte le superfici dell'attività originaria; prescrizione comprensibile ma potrebbe essere un problema se superficie ampia – se la finalità è ottenere una situazione migliore della precedente perché non si può suddividere la superficie esistente tra più attività? L'attivazione della nuova attività dovrà essere comunicata al Comune, accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo, autenticato e registrato, in cui il proprietario dell'immobile si impegna a non autorizzare altre attività al di fuori della nuova attività ammessa. La prescrizione della autenticazione, registrazione e	precedente specifica variante urbanistica. 4) Si rinvia ad eventuale modifica del Regolamento Edilizio comunale vigente. 5) l'adeguamento delle N.T.O. al nuovo regolamento edilizio regionale ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. 669/2018 è stato operato con precedente specifica variante urbanistica. La quota volumetrica "una tantum" è per definizione una volumetria predefinita che non è assimilabile ad alcun indice edificatorio, ma è applicabile in modo unitario per una sola volta.			
--	--	--	--	--	--	--



		trascrizione come richiesto finora, diventa molto onerosa perché si deve ricorrere ad un atto notarile. Se poi, come succede spesso, dopo poco tempo che la nuova attività si è insediata, questa trasloca, si deve ripetere la procedura e risostenere i costi. È possibile/opportuno modificare la norma e inserire la possibilità di far sottoscrivere tale impegnativa davanti ai funzionari dell'Uff. tecnico e tenerla agli atti come si fa per la sottoscrizione dei progetti in caso di interessamento dei confinanti ecc? O altra soluzione meno onerosa? 8) Art. 51.4.1– Riutilizzo delle strutture edilizie dismesse 2. È ammesso il riutilizzo delle strutture edilizie per nuove attività produttive, alle seguenti condizioni: d) le nuove attività potranno interessare anche solo parte del sedime edificato, purché di superficie lorda superiore a 500 mq; se si dà la possibilità di riutilizzo perché questo limite. 9) Art. 51.3 - Attività da trasferire Sui contenitori di queste attività (fabbricati) non si dice nulla circa il loro riutilizzo: se le attività presenti si trasferiscono di queste strutture cosa succede? Se si fa riferimento alle disposizioni generali tali fabbricati <i>“non possono essere riutilizzati per altre attività produttive o per nuove destinazioni d’uso, se non per quelle specificatamente ammesse dalla ZTIO nella quale risultano inserite e nei limiti delle carature di zona”</i> ; il che equivale al non utilizzo. Mi sembra una disparità di trattamento rispetto alle attività dismesse, a meno che non siano considerate alla stregua delle stesse. La norma regolamenta appunto le attività e non i contenitori, come recitato al punto 8.3 delle Disposizioni generali. La problematica in generale delle attività in zona improprie riguarda l’uso dei contenitori dopo che, per vari motivi, l’attività originaria cessa o si trasferisce in altro luogo. Il contenitore- fabbricato rimane nella disponibilità del proprietario originario, o dei successori in caso di decesso. Emerge il problema della destinazione di tale immobile che condizione anche l’eventuale alienabilità. Pur essendo previsto il recupero come credito edilizio ecc. è alquanto improbabile che la proprietà possa valutare la demolizione e trasformarla in credito edilizio soprattutto se il fabbricato è recente e magari anche con sopra è stato acceso un mutuo ecc., come già accennato, tenuto conto dei costi delle demolizioni che devono avvenire prima dell’iscrizioni al registro Crediti. Tutto questo adempimento nella speranza di poter, in futuro, cedere il credito (contrattazione tra privati), non mi sembra motivo	6) Si conferma quanto previsto nelle N.T.O. vigenti. 7) Si conferma la prescrizione dell’atto registrato e trascritto che non può in alcun modo essere sostituito da alcuna forma alternativa, tra cui quella della scrittura privata (non ha lo stesso fondamento giuridico).			
--	--	--	--	--	--	--



			accattivante. 10) Art. 55 – Il territorio agricolo 10. Recupero degli edifici esistenti Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.A.T.I. ad uso non rurale, ovvero non compatibili con la zona, è sempre ammesso il recupero tramite interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso “una tantum” (ad esclusione della demolizione con ricostruzione) a residenza fino ad un massimo di 800 mc e n. 2 unità. Io credo invece sia opportuna la possibilità di demolire e ricostruire, sia perché la ristrutturazione comprende tale modalità, (previsto anche al punto precedente) sia perché si ha la possibilità di realizzare un fabbricato tipologicamente più consono alla zona, cosa che spesso non offre il riutilizzo/adeguamento dell’involucro esistente. Si avrebbe anche la possibilità di una riqualificazione del contesto in cui si trova l’edificio interessato soprattutto se siamo in presenza anche di altri fabbricati limitrofi della stessa proprietà. Idem per il successivo punto C TERRITORIO AGRICOLO DI CONNESSIONE NATURALISTICA. 11) Ai fini della L 122/1989 come si calcola la quantità di parcheggio privato negli interventi privati. Se si paragona il calcolo delle volumetrie ante nuovo R.E. a quello attuale la differenza è enorme. Da conteggi effettuati tra volume netto e volume lordo si arriva ad un rapporto di 1 a 2 ; ed è sempre lo stesso fabbricato. Se per calcolare quante persone possono abitare in un alloggio si fa riferimento alla superficie netta dello stesso, per logica si dovrebbe fare riferimento alla volumetria netta dell'alloggio considerando le altezze normali dei locali. Le superfici a parcheggio sono legate agli utenti e non allo spessore delle murature, dei solai e all'ampiezza di eventuali sottotetti. Anche relativamente all'isolamento termico il conteggio “VxP”, come stabilito dalle indicazioni adottate nei R.E., disincentiva l'utilizzo di spessori maggiori di quelli strettamente necessari per non perdere superficie vendibile.	8) Si mantiene il limite di 500 mq di superficie lorda per attività da recuperare in quanto queste sono comunque “fuori zona” e sono sempre da limitare nella loro destinazione urbanistica. 9) Trattandosi di edifici che ospitano, per loro stessa definizione, “Attività produttive in zona impropria”, siano esse da bloccare o da trasferire, una volta cessata l’attività l’immobile relativo può assumere la destinazione d’uso della Z.T.I.O. in cui ricade, in quanto l’attività di fatto è cessata.			
--	--	--	---	---	--	--	--



				10) Non si ammette la possibilità di demolizione con ricostruzione per il recupero di fabbricati ad uso non compatibile con la zona agricola in quanto la finalità di tale norma è quella di promuovere il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente senza interventi di ristrutturazione pesante e/o nuove costruzioni.			
--	--	--	--	--	--	--	--



				11) Non pertinente con i documenti de Terzo P.I. adottato.			
13	Lucatello Filippo	669 del 24.01.2023 (FT)	L'osservante chiede di individuare il fabbricato di proprietà ricadente sul mappale n. 296 del foglio 8 come "opera incongrua" da iscrivere nel RECRE (Volume 590 mc), tenuto conto dei vincoli che gravano nell'area e delle previsioni del vigente Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). <u>Estratto tav. 1.1.1 "Intero territorio comunale: uso del suolo"</u> 	ACCOLTA Data l'ubicazione fisica in cui è sito il fabbricato oggetto di osservazione e le previsioni degli strumenti pianificatori di livello superiore (PGRA), si individua tale edificio come opera incongrua con iscrizione nel RECRE (volume del credito edilizio pari a 590 mc).	<u>Estratto tav. 1.1.1 "Intero territorio comunale: uso del suolo"</u>  Si rinvia ad elaborato "08 – Registro Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRE) – Sezione n. 2 "CER Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione"	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuiti n.
14	Ghion Luca (in qualità di Responsabile Area Servizi Tecnici Urbanistica, Edilizia Privata)	733 del 26.01.2023 (FT)	In ordine alla cartografia adottata chiede vengano inserite le seguenti variazioni conseguenti ad atti compiuti successivamente alla presente variante al P.I. o alla correzione di eventuali errori cartografici, come segue: 1) Adozione di variante urbanistica (adeguamento del presente PI) in ordine all'approvazione del progetto definitivo: "Adeguamento dello scaricatore di piena per reti fognarie miste in via Finco in Comune di Campo San Martino (PD) - P1280"; Prot n. 4854 del 31-05-2022 - Trasmissione progetto definitivo, Prot n. 4912 del 03.06.2022- Sostituzione elaborati, Prot. n. 11173 del 21.12.2022 - Trasmissione DET. n. 84 del 20/12/2022 del Consiglio di Bacino Brenta, di cui ai files allegati: Prot. n. 11173 del 21.12.2022 (trasmissione DET 84 CdS).pdf, 84_DET_CdS_Campo_San_Martino_P1280.pdf, 1280SOOHDEFOORO - variante urbanistica.pdf;	ACCOLTA Trattasi di adeguamento del Piano adottato a progetto di opera pubblica approvata e aggiornamento delle cartografie allo stato d fatto e di diritto di aree soggette a PUA e ambiti trasformati tramite SUAP.	Si rinvia ad elaborato "5A – Tabelle di normativa"	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuiti n.



			2) Aggiornare il 3° P.I. e la relativa parte documentale/cartografica secondo le seguenti disposizioni: • PUA 3 - già eseguito/completato; • PUA 7 - già eseguito/completato; • PUA 8 - già eseguito/completato; • APP 4 - località Campo San Martino - già perfezionato/completato; APP 4 - località Marsango - già perfezionato/completato; • 06SUAP07 - loc. Marsango - già eseguito/completato - Farmacia Lusiani; • 06SUAP13 - loc. Busiago - già eseguito/completato - Imp. edile Sellato e Toniolo snc; • 06SUAP38 - loc. Marsango - già eseguito/completato - Arneg S.p.a.; 07SUAP01 - loc. Marsango - già eseguito/completato - Arneg S.p.a.; 08SUAP01 - loc. Marsango - già eseguito/completato - Arneg S.p.a.; 09SUAP02 - loc. Marsango - già eseguito/completato - Arneg S.p.a..				
15	Bruseghin Filippo, Calzarotto Michela Bruseghin Claudia e	92583 del 30.01.2023 (FT)	Si chiede di stralciare la previsione di tutela a “Verde privato” presente nell’area di proprietà, o la sua riperimetrazione, escludendo la particella catastale n. 1555 del foglio 12 al fine di demolire e ricostruire, proprio nel suddetto mappale, l’edificio esistente ricadente in fascia di rispetto stradale (mappali 1163 e 1164 del foglio 12). <u>Estratto tav. 1.1.1 “Intero territorio comunale: uso del suolo”</u> 	ACCOLTA Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e secondo le finalità dell’art. 44 della L.R. 11/2004, si stralcia la previsione di verde privato prevista nell’area di proprietà degli osservanti con contestuale riclassificazione in zona agricola.	<u>Estratto tav. 1.1.1 “Intero territorio comunale: uso del suolo”</u> 	Presenti n. Assenti n.	Favorevoli n. Contrari n. Astenuti n.



ELENCO PARERI

ENTE	OGGETTO PARERE	PARERE
ULSS 6 “Euganea” (prot. 7436 del 17.01.2023)	Terzo Piano degli Interventi – Verifica di assoggettabilità a VAS	Parere favorevole con osservazioni di carattere generale
Consiglio di Bacino Brenta (prot. 60878 del 01.02.2023)	Terzo Piano degli Interventi – Verifica di assoggettabilità a VAS	Parere favorevole
Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica	Terzo Piano degli Interventi – Verifica di assoggettabilità a VAS: parere motivato n. 77 del 27.04.2023 (nella parte rinviata al 09.05.2023)	Parere favorevole (subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali) <u>Prima dell'approvazione del Piano:</u> le norme tecniche "N.T.O ." devono essere opportunamente ricontrollate e verificate eliminando i refusi, i riferimenti non corretti e il rimando a norme o strumenti sovraordinati superati o integrati da altre disposizioni. <u>In fase di attuazione del Piano:</u> • devono essere messe in atto le ulteriori misure di mitigazione previste nel RAP, rispetto a quelle già previste nel P.A.T.I.; • devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate; • devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 8112023 O dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora: A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATT n.184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006 , n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017); B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone; C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015 art.1-prescrivendo: 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): <i>Lycaena dispar</i>, <i>Bufo viridis</i>, <i>Hyla intermedia</i>, <i>Rana /atastei</i>, <i>Hierophis viridif/ avus</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Caprimulgus europaeus</i>, <i>Egretta garzetta</i>, <i>Ixobrychus minutus</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Pernis apivorus</i>, <i>Pipistrellus kuhlii</i>; 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art . 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-



		funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica-funzionale anche con esso; 3. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale, unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata; 4. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri; 5. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Campo San Martino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza. • devono essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque aventi carichi potenzialmente inquinanti; • le opere di manomissione del suolo devono essere effettuate con ogni cautela, ivi compresa l'eventuale assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi; resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico; • devono essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare: - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017); - si richiama il rispetto della normativa sui rifiuti da demolizione;
--	--	---



		- deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro; - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico; • negli ambiti riclassificati "Varianti Verdi" devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente con particolare riferimento alla limitazione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie. L'attuazione di qualsiasi azione di trasformazione è subordinata alla verifica e al rispetto di quanto previsto dall'Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027" dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01.12.2022, pubblicato in G.U. n. 31 in data 07.02.2023, con particolare attenzione ai contenuti dell'Allegato IV: Mappe di allagabilità, pericolosità e rischio" e dell'Allegato V: Norme di attuazione".
Regione del Veneto – Direzione supporto giuridico amministrativo e contenzioso – Unità Organizzativa Commissioni VAS E VINCA.	Parere su non necessità della V.Inc.A. (D.G.R.V. 1400/2017)	Si riscontra parere favorevole

Regione Veneto – Unità organizzativa Genio Civile di Padova (prot. n. 283518 del 25.05.2023)	Terzo Piano degli Interventi - parere su valutazione di compatibilità idraulica	Si riscontra parere favorevole (interventi subordinati al rispetto delle Norme Tecniche del PGRA)
Consorzio di Bonifica Brenta (prot. n. 3708 del 04.05.2023)	Terzo Piano degli Interventi - parere su valutazione di compatibilità idraulica	Si riscontra parere favorevole con considerazioni di carattere generale
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (prot. n. 7254 del 16.05.2023)	Terzo Piano degli Interventi - parere su valutazione di compatibilità idraulica	Si riscontra parere favorevole con considerazioni di carattere generale